

(N. 1490)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1985

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento di base relativo all'utilizzo del mezzo aereo da parte delle Forze armate italiane risale al regio decreto n. 645 del 1923, dove la nascente Aeronautica militare si presentava come unico organismo competente e responsabile di questo nuovo sistema d'arma.

La soluzione adottata si presentava come la più idonea ad assicurare unicità di indirizzo e di gestione rispetto ad un'arma presto rivelatasi decisiva ed onnipresente negli scenari bellici che da allora si sono concretamente prospettati.

Le esigenze di questo unitario sviluppo della difesa aerea devono considerarsi ancora valide sia dal punto di vista della scelta delle soluzioni tecniche, sia dal punto di vista dell'impiego, sia dal punto di vista dell'economia delle risorse.

Tuttavia, nonostante lo straordinario processo di innovazione tecnologica del supporto aereo da terra, continua a sussistere, per le unità della Marina militare impegnate nella protezione delle linee marittime di rifornimento al Paese, in caso di crisi, il

problema di una più immediata capacità di reazione antiaerea mediante l'utilizzo di aerei imbarcati.

Si tratta cioè della previsione della possibilità per la Marina di integrare la propria specialistica capacità di difesa anche con mezzi aerei di più pronta disponibilità e direttamente commisurata a tali esigenze difensive.

Tutto questo senza incidere sulla premessa di fondo di un generale compito di coordinamento della difesa aerea nazionale da parte dell'Aeronautica militare.

D'altronde, si è già verificato un processo evolutivo che ha comportato alcuni aggiustamenti e modifiche ordinarie con la costituzione di un'aviazione leggera dell'Esercito; ancora più significativamente, con la creazione di una componente elicotteristica dove tutte e tre le Forze armate hanno utilizzato in forma paritaria questo versatile mezzo adattandolo alle loro esigenze specialistiche; ed infine con l'aviazione antisommergibile, che vede una partecipazione integrata di Aeronautica e Marina.

Questo disegno di legge tende a raggiungere un ulteriore più adeguato assetto ordinativo sancendo l'appartenenza organica alla Marina degli aerei eventualmente imbarcati.

Il Governo ritiene cioè opportuna una modifica ordinativa che, senza pregiudicare decisioni future e senza incidere sul pilastro fondamentale della preminenza dell'Aeronautica in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, possa consentire alla Marina — ove si verificano le condizioni tecniche legate alla disponibilità futura di un mezzo adeguato alle nostre esigenze (il che finora non si è verificato) e ricorrano le autorizzazioni governative e parlamentari — di integrare e potenziare le capacità difensive e di sopravvivenza delle proprie unità.

Di qui la predisposizione del presente disegno di legge, che, modificando parzialmente la legge del 1923, di cui resta peraltro inalterata la struttura centrale di coordinamento, si caratterizza per i seguenti punti:

a) previsione della possibilità che la Marina militare possa munirsi di una componente aerea imbarcata;

b) previsione dell'appartenenza organica alla Marina militare dei relativi mezzi;

c) riaffermazione delle competenze dell'Aeronautica in fatto di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea, ivi compresi gli aerei imbarcati ove impegnati nella difesa aerea del territorio;

d) previsione della possibilità che gli aerei imbarcati, normalmente pilotati da personale della Marina, siano affidati anche a piloti dell'Aeronautica militare;

e) impedimento di ogni possibilità di duplicazione di organismi o sovrapposizione di attività, con il pericolo di creazione di una « seconda aviazione »;

f) subordinazione dei programmi di eventuale acquisizione di aerei imbarcati

all'autorizzazione del Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa.

* * *

Il Governo confida che le proposte di miglioramento dianzi indicate, ispirate ad una linea di semplicità e di normale sviluppo delle esigenze difensive delle nostre Forze armate, senza sovvertire principi di coordinamento oggi più che mai necessari, incontrino l'adesione delle Camere.

La modifica ordinativa proposta risulta del resto in aderenza agli obiettivi esclusivamente difensivi del nostro apparato militare: le linee di comunicazione marittime sono punti essenziali della difesa nazionale.

Sarà compito del Governo, del Parlamento e delle Forze armate stabilire quale sia la combinazione dei mezzi da impiegare a tale obiettivo e, in particolare, se sussiste la necessità tecnica e successivamente la disponibilità finanziaria per l'utilizzo di aerei imbarcati.

Quello che è fin d'ora importante delineare è l'ordinamento ottimale di collaborazione interforze tra Marina ed Aviazione, già troppo a lungo segnato da incertezze che spetta alla decisione politica sovrana del Parlamento finalmente superare.

È evidente che il provvedimento di legge, sottoposto al giudizio del Parlamento anche per rispondere ad iniziative parlamentari il cui esame è stato rinviato solo in previsione dell'iniziativa del Governo, non altera — allo stato degli atti — nessuna delle conclusioni cui giunse il Parlamento stesso in materia di incrociatore portaelicotteri « Garibaldi » e non autorizza nessuno a parlare di decisioni relative all'acquisto di aerei di un tipo o di un altro.

Il provvedimento tende a sciogliere, soprattutto, un nodo di principio giuridico-formale, cui ogni determinazione operativa dovrà essere connessa, nei tempi e nei modi opportuni, nell'ambito di una decisione rimessa — come è giusto — alla sovranità del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

2. La Marina militare si avvarrà, per l'acquisizione degli aerei imbarcati e la loro immatricolazione nonchè per il relativo supporto tecnico-logistico, delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati ove la Marina militare fosse chiamata a concorrere alla difesa aerea del territorio.

Art. 3.

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti ed abilitazioni militari.

2. Il tipo di brevetti e abilitazioni e le modalità per il loro rilascio saranno determinati con decreto del Ministro della difesa.

3. Alla condotta degli aerei di cui all'articolo 1 potrà, con determinazione del capo di Stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di Stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Art. 4.

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare.

2. La scelta dei mezzi avviene con decreto del Ministro della difesa, sentito il Comitato dei capi di Stato maggiore ed il Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 5.

1. In appendice alla nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa saranno sottoposti al Parlamento i programmi di acquisizione degli aerei di cui al precedente articolo 1.

2. Tali programmi saranno inquadrati nella pianificazione generale militare e le spese relative saranno sostenute con i normali stanziamenti di bilancio.

3. All'effettiva destinazione degli aerei imbarcati provvederà con suo decreto il Ministro della difesa, sulla base dei programmi di cui ai commi precedenti e in conformità con gli stessi.